

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
123/2018/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO
DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il “Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento” (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 183/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 183/2017/S/eel).

FATTO:

1. Con note 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato, all’Autorità, un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie (prot. Autorità 28066 del 5 ottobre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, tuttavia, senza conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima società. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:

- i) archiviato, in ragione della mancanza di vantaggi economici, il procedimento avviato nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A con la deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del regolamento REMIT.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 183/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo, che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento, nella titolarità della società, superiore alla *performance* del settore (pari al 30%), da ultimo indicata al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
 - ii) della sistematicità: tali condotte si sono protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 183/2017/S/eel.
5. La deliberazione 183/2017/S/eel ha, invece, escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato.
6. In data 18 maggio 2017 (prot. Autorità 17869), il Responsabile del procedimento ha consentito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto dalla società con nota 21 aprile 2017 (prot. Autorità 15214).
7. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una nota (prot. Autorità 18118 del 22 maggio 2017) recante richiesta di archiviazione del procedimento.
8. Con nota 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 41492), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone - in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita - di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica

corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, deliberazione 111). Il comma 6, del medesimo articolo, precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*”. La “*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*” del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

10. A livello di *settlement*, nell’ambito del singolo contratto di dispacciamento, l’energia elettrica che l’utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata rispettivamente acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull’utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l’energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema, per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e dei corrispettivi di non arbitraggio, concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all’articolo 44, della deliberazione 111, a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell’utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
11. Del resto, l’obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione particolare dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l’utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora, segnalandone, all’Autorità, “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, deliberazione 111).
12. Con deliberazione 444/2016/R/eel, l’Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all’Autorità gli utenti del dispacciamento che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
13. Come esposto in fatto, la società risulta avere riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alla *performance* del settore.
14. Segnatamente le contestazioni della deliberazione di avvio del presente procedimento, come riviste dalla comunicazione delle risultanze istruttorie del 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 41492), riguardano le seguenti zone di mercato e periodi:
zona Nord da aprile 2015 a luglio 2016; zona Centro Nord da ottobre 2015 a luglio 2016; zona Centro Sud da marzo 2015 a luglio 2016 e zona Sud da giugno 2015 a maggio 2016.

15. Le argomentazioni svolte dalla società nella nota 22 maggio 2017 (prot. Autorità 18118), a supporto della richiesta di archiviazione del procedimento, non sono idonee ad escludere l'illecito ascritto alla società. Quest'ultima, infatti, si è limitata ad affermare di non avere tratto vantaggi economici dagli sbilanciamenti contestati; circostanza già, peraltro, rilevata dall'Autorità sia nella deliberazione 183/2017/S/eel, di avvio del presente procedimento, sia nella deliberazione 813/2016/E/eel, di archiviazione del procedimento avviato con la deliberazione 342/2016/E/eel. Nella deliberazione 813/2016/E/eel si è, tuttavia, altresì affermato che gli utenti di cui all'Allegato B alla medesima deliberazione 813/2016/E/eel – tra cui la società – pur non avendo conseguito un beneficio economico, risultano avere realizzato una strategia di programmazione non diligente.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

16. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Infatti, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi sulla base delle migliori stime dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi al principio di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. La condotta posta in violazione dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111 ha riguardato le seguenti zone di mercato e periodi:
- zona Nord da aprile 2015 a luglio 2016;
 - zona Centro Nord da ottobre 2015 a luglio 2016;
 - zona Centro Sud da marzo 2015 a luglio 2016;
 - zona Sud da giugno 2015 a maggio 2016.
- Rileva la circostanza che la società – a differenza della gran parte dei destinatari delle deliberazione 342/2016/E/eel – non ha conseguito vantaggi economici dalla condotta contestata, come anche dalla stessa dedotto.
18. Sotto il profilo della *dell'opera svolta* dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
20. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato, conseguito nell'anno 2016 dalla società, è pari a 3.431.344.
21. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 17.500 (diciassettemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111;
2. di irrogare, all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 17.500 (diciassettemilacinquecento/00);
3. di ordinare, all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni